



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 3 – GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. ", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;

VISTO il D.P.Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTO il D.P.Reg. n. 547 del 18/02/2020, che vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 06/02/2020, differisce al 29/02/2020 la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 27/02/2020 che differisce ulteriormente al 15/03/2020 la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati;

VISTO il D.D.G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;

VISTA la L. R. n. 33 del 01/09/1997 e succ. mod. ed int. recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013 – 2018;

VISTO il D.A. n.2074 del 05/06/98 con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza, assunta al prot. n. 2023 del 01/04/2019 di questo Dipartimento, presentata dalla Ditta Giracello Egidio, nato a San Giovanni Gemini il 19/05/1966 e residente a San Giovanni Gemini in C.da Melaco – CAP 92020, C.F.: GRGDE66E19H914O, con la quale chiede l'istituzione dell'Azienda agro-venatoria sita in contrada Scrudato e Perciata del Comune di Cammarata (AG);

VISTO il verbale di accertamento, prot. n. 132 del 11/06/2012, redatto dai Funzionari del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente della U.O. 1 – Affari generali e Coordinamento delle Attività finanziarie – Ripartizione faunistico-venatoria del Servizio 9 - Servizio per il Territorio di Agrigento, all'istituzione dell'Azienda agro-venatoria sul fondo sito in contrada "Scrudato e Perciata" del Comune di Cammarata (AG), iscritto al catasto terreni dello stesso comune al F. n. 7, particelle nn. 30-32-35 e F. n.12, particelle nn. 9-11-14-15-52-55-71-162, per una estensione pari ad Ha 40.96.80;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal sig. Egidio Giracello che l'attività venatoria verrà svolta su una superficie totale di Ha 13.59.00;

RITENUTO che l'azienda possieda i requisiti previsti dall'art.26 della L.r.33/97 e del D.A.n.2074 del 05/06/98;

VISTA la nota prot. 8172 del 20/02/2020 con la quale l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale esprime parere favorevole all'istituzione dell'azienda in argomento, richiamando, altresì, l'attenzione sulla

necessità di escludere l'immissione di esemplari di Quaglia giapponese o ibridi per il rischio di inquinamento genetico della specie autoctona Quaglia comune;

- VISTO** il fascicolo aziendale della ditta Giracello Egidio, C.F.:GRCGDE66E19H914O, prot. AGEA.CAA5397.2019.0000222;
- VISTA** la richiesta di comunicazione antimafia prot. n. PR_AGUTG_ingresso_0011506_2022003009 effettuata dal Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento alla Prefettura di Agrigento in data 09/03/2020;
- VISTO** l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione;

DECRETA

- ART. 1)** I dati personali in possesso del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy UE 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.
- ART.2)** E' istituita l'azienda agro-venatoria denominata "Perciata-Molari" sita nel Comune di Cammarata (AG), C.da "Scrudato e Perciata", sul fondo iscritto al catasto terreni dello stesso Comune al F. n. 7, particelle nn. 30-32-35 e F. n.12, particelle nn. 9-11-14-15-52-55-71-162, per una estensione pari ad Ha 40.96.80.
- ART.3)** E' fatto obbligo al sig. Giracello Egidio, nato a San Giovanni Gemini il 19/05/1966 e residente a San Giovanni Gemini in C.da Melaco – CAP 92020, C.F.: GRCGDE66E19H914O, nella qualita' di titolare dell'azienda agro-venatoria "Perciata-Molari" di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza e, altresì, di non immettere esemplari di Quaglia giapponese o ibridi per il rischio di inquinamento genetico della specie autoctona Quaglia comune.
- ART.4)** L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al D.A. n.2074 del 5/06/1998, agli obblighi assunti e di cui al precedente articolo, nonché il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento, comporta la revoca della presente concessione.
- ART. 5)** Il Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento, in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Finanze e Credito, con circolari prot. n. 9846 - 9847 del 02/07/2010, è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo, (art.2 D.P.R. 641/72), ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché' del corretto versamento alla Regione Siciliana, quale Ente impositore destinatario del gettito.
- ART. 6)** La U.O. 1 del Servizio 9 – Servizio per il Territorio di Agrigento è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., sul sito web del Dipartimento.

Palermo, 13 MAR. 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Salvatore Ticali

